

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PREFETTIZIA

(Domenico Bagnato – Franca Tancredi – Salvatore Gulli)
(Decreto Prefetto della Provincia di Catanzaro n.90110 del 13/09/2019)

DELIBERAZIONE N. 1001 del 09 / 10 / 2019

OGGETTO: Atto di indirizzo in materia di documentazione Antimafia.

STRUTTURA PROPONENTE: Commissione Prefettizia

Proposta n. 01 del 09-10-2019

Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore/Dirigente Resp.le dell'U.O.

Il Direttore del Dipartimento: F.to Dott./Dott.ssa Nome e Cognome

Firma:

Il Dirigente Responsabile dell'UOC GREF, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che il costo rientra nella previsione di bilancio e viene rilevato sul/i conto/i indicati dal proponente e che il suddetto presenta la relativa disponibilità

☐ €.....conto.....Bilancio.....CIG.....

NON DOVUTO

Il Dirigente Responsabile UOC GREF

Parere del Direttore Amm.vo	Favorevole ☐	Parere del Direttore Sanitario	Favorevole ☐
	Contrario ☐		Contrario ☐

LA COMMISSIONE PREFETTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2019 con cui, a seguito di “accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali”, a norma degli articoli 143 e 146 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), è stato deliberato lo scioglimento per mesi 18 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e il contestuale affidamento dell’amministrazione dell’Ente a una Commissione di gestione straordinaria;

Considerato che è necessario per l’efficace avvio dell’azione di ripristino della legalità violata porre in essere ogni legittima attività di tutela, mediante l’utilizzo di ogni strumento normativo atto ad anticipare la soglia di difesa e di evitare ogni tentativo di ingerenza della criminalità organizzata nell’azione dell’Azienda con particolare riferimento all’ambito dei contratti pubblici a garanzia del diritto costituzionalmente garantito del libero esercizio delle attività imprenditoriali e della libera concorrenza;

Visto il D.lgs. n. 159/2001 e ss.mm.ii. ad oggetto: “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, ed in particolare l’art.100 ad oggetto “*obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267*”;

Vista la legge 190/2012 ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione ed in particolare l’art.1, comma 52, che stabilisce che per le attività imprenditoriali a maggior rischio di infiltrazione mafiosa la comunicazione e l’informazione antimafia sono da acquisire indipendentemente dalle soglie di importo e non con la modalità ordinaria bensì tramite la consultazione della c.d. “White list”;

Vista la Legge n.114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;

Richiamato il DPCM 13 aprile 2013 in materia di costituzione delle White List presso le Prefetture come di recente modificato dal DPCM 24.11.2016;

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e, in particolare l’art.146;

Richiamate le determinazioni dell’ANAC in materia di misure e strumenti di prevenzione della corruzione ed in particolare la n. 2 del 2 settembre 2014;

Ritenuto necessario richiamare l’attenzione dei Responsabili delle UU.OO. dell’Azienda circa le cautele antimafia cui scrupolosamente attenersi nella stipulazione, approvazione o autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell’art.67 del d.lgs. 159/2011 indipendentemente dal valore economico degli stessi ovvero dei settori indicati;

Ritenuto che l’estensione dei controlli attraverso le informazioni antimafia negli ambiti di attività di interesse aziendale favorisce il rafforzamento dei principi di legalità e trasparenza, contribuendo a prevenire concreti rischi di interferenze illecite nell’azione pubblica e di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;

Dato atto che in ordine alla presente deliberazione si prescinde dai pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in quanto atto di indirizzo dell’Azienda;

DELIBERA

1. In conformità a quanto disposto dall'art.100 del D.lgs. 159/2011 ogni U.O. procedente, precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto o di subappalto nei casi consentiti dalla legge, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi provvedimento di concessione o erogazione indicati nell'art.67 del sopracitato decreto, indipendentemente dal valore economico degli stessi, ha l'obbligo inderogabile di richiedere alla Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione antimafia (BNDA), l'informazione antimafia di cui all'art.84 comma 3 precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'art.67 dello stesso decreto;
 2. In forza del combinato disposto di cui al citato articolo 100 del d.lgs. 159/2011 e dell'art.1 commi 52 e 53 della legge 190/2012 per le attività imprenditoriali di cui al citato comma 53 ogni U.O. procedente, indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, deve obbligatoriamente acquisire l'informativa antimafia attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiosa operanti nei medesimi settori.
 3. In ogni caso nessun servizio, fornitura, appalto o lavoro pubblico, concessione o erogazione, potrà essere affidato o rilasciato a soggetti e imprese sui quali esistano agli atti dell'Azienda comunicazioni antimafia interdittive in corso di validità.
 4. Fermo restando l'obbligo di inoltrare richiesta di informazione antimafia di cui al superiore punto 1), decorsi i termini di cui al comma 2 dell'art.92 del D.lgs. 159/2011 (30 giorni dalla consultazione BNDA) ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'art.92, comma 3, il Responsabile dell'U.O. procede anche in assenza dell'informazione antimafia.
 5. Nel caso si proceda secondo quanto indicato nel superiore punto 4) i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art.67 e i contratti sono rispettivamente corrisposti e stipulati sotto condizione risolutiva espressa, attenendosi in ogni caso ai principi fissati dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con la determinazione n.2/2005 ed ai successivi atti dell'Autorità, oltre che ovviamente alle norme contenute nel D.lgs. 50/2016 e successive disposizioni legislative o assunte dall'Anac. Della circostanza il Responsabile dell'U.O. darà informazione alla Commissione Straordinaria.
- Il Responsabile dell'U.O., unitamente al provvedimento di risoluzione di diritto, dovrà provvedere anche all'incameramento della cauzione provvisoria o, in caso di contratto già stipulato, all'incameramento di quella definitiva, senza il beneficio della preventiva escussione.
6. Qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'art. 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 4, ed all'art.91, comma 6 del d.lgs. 159/2011 siano accertati successivamente alla stipula del contratto, il Responsabile dell'U.O. è obbligato a revocare le autorizzazioni e le concessioni o a recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
 7. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.
 8. Il versamento delle erogazioni di cui all'art.67, comma 1, lettera g), può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'art.83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria.

9. Il Responsabile non farà luogo alle revoche o ai recessi di cui sopra nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi, informando il Dirigente dell'Unità Operativa.

11. Gli organi della Stazione Appaltante avranno cura di verificare che l'appaltatore mantenga per tutta la durata dell'appalto i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla vigente normativa. A tal fine dovranno procedere, anche attraverso la consultazione delle banche dati, agli opportuni accertamenti ed in occasione dell'emissione di ciascun stato di avanzamento.

12. Nelle more della stipula del contratto ed in attesa della informazione antimafia, la consegna dei lavori o l'avvio dei contratti di fornitura di beni e servizi "sotto riserva di legge" è consentito solo nei casi di documentata e comprovata urgenza, ed in ogni caso attenendosi ai principi fissati dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con la Determinazione n.2/2005 ed ai successivi atti dell'Autorità, oltre che alle norme contenute nel D.lgs 50/2016 e successive disposizioni legislative o assunte dall'Anac.

Stante la particolare rilevanza della materia e la sua centralità nell'ambito dell'azione di risanamento che si propone la Commissione Straordinaria, i Dirigenti Responsabili destinatari del presente atto sono invitati a prestare massima osservanza alle indicazioni contenute nel presente atto.

Trasmettersi, a cura degli Affari Generali, il presente atto ai Direttori delle U.O. interessate e procedersi alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente, Sez. Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali.

Domenico Bagnato



Franca Tancredi



Salvatore Gulli



SI ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☒ è stata pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni;
- ☒ è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data odierna;
- ☐ è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci in data odierna con nota prot. n° _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 1996, n° 43;
- ☐ è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità in data odierna con nota prot. n° _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 11, e s.m.i.

Catanzaro, 11 OTT. 2019

IL DIRETTORE
U.O. AFFARI GENERALI
Dott.ssa Rossella GALATI

SI ATTESTA

- ☒ Che la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n° 2.
- ☐ Che la presente deliberazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità,
 - ☐ è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 11.
 - ☐ è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n° _____ del _____.
 - ☐ è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n° _____ del _____.

Catanzaro, 11 OTT. 2019

IL DIRETTORE
U.O. AFFARI GENERALI
(o Delegato)
Dott.ssa Rossella GALATI